



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
Assemblea Legislativa Regionale della Liguria

Genova, 3 luglio 2013

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

S E D E

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di abrogazione dell'art. 80 D.L. n. 69/2013 sul "foro delle società con sede all'estero"

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

CONSIDERATO CHE

- l'art. 80 del Decreto Legge n. 69/2013 cosiddetto "del fare" sul "foro delle società con sede all'estero" ma senza rappresentanza stabile in Italia prevede la competenza inderogabile di tre uffici giudiziari (Milano, Roma e Napoli) per le cause civili in cui è parte una società straniera senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- nel settore dello shipping sono ricorrenti vicende di armatori stranieri aventi sede al di fuori della Comunità Europea debitori di controparti italiane; se questa norma verrà approvata tali debitori potranno avvalersene in danno degli operatori italiani del settore;
- se confermata in sede di conversione del Decreto, tale norma determinerà un'assurda sottrazione della competenza territoriale a tutti i Tribunali dei porti marittimi tranne quello di Napoli, non solo per quanto attiene la cognizione cautelare (sequestri) ovvero di urgenza o preventiva, ma anche per quella ordinaria nelle cause in cui sono parte società straniere (ad esempio: salvataggio di navi ed in generale cause per sinistri marittimi);
- il procedimento cautelare marittimo si contraddistingue per la eccezionale urgenza a provvedere (il sequestro di una nave può risultare del tutto inefficace se non concesso ed eseguito in poche ore), e

sarà improbabile che i Tribunali di Milano, Roma e Napoli possano dare un'adeguata risposta alle domande delle parti ricorrenti, in particolare i primi due di essi che hanno scarsa esperienza in materia;

- gli operatori del settore marittimo interessati da questo provvedimento (in massima parte società di nazionalità italiana, ad esempio riparatori navali, fornitori di bordo, società esercenti il rimorchio portuale, i piloti) non potranno neppure ricorrere direttamente agli avvocati dei “nuovi tre fori”, che necessitano dell'assistenza di giuristi con una preparazione specifica e collaudata in ambito marittimo;

- la competenza inderogabile dei suddetti tre uffici giudiziari per le società straniere, anche attrici, incide inoltre sul sistema della competenza nel caso di cumulo soggettivo. Difatti abroga, per incompatibilità con il nuovo disposto, l'art. 18 cpv del c.p.c. e rende inoperante, per tutti gli altri convenuti, la possibilità di essere citati davanti ad un diverso e più conveniente giudice;

- saranno, quindi, ingiustamente privati della competenza in merito alle controversie in esame proprio i tribunali, quali quelli del Distretto della Corte di Appello di Genova, che hanno rappresentato l'evoluzione di tutta la giurisprudenza italiana in materia marittima e che hanno dato un grande contributo in tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, a vantaggio di tre soli nuovi Tribunali, due dei quali hanno ben poca dimestichezza con le specificità del Codice della Navigazione e del diritto marittimo in generale;

- la decisione delle controversie marittime spesso richiede ai Tribunali di avvalersi di consulenze per la soluzione di questioni tecniche o commerciali proprie del settore dello shipping; tali competenze si concentrano nelle città di mare e non possono essere replicate altrove;

- normalmente in questo tipo di cause chi agisce è una società italiana che è stata danneggiata dallo straniero; costringere questi soggetti ad adire in via esclusiva tre Tribunali in Italia costituisce un ulteriore aggravio di costi che si va a sommare all'incertezza sotto il profilo dei tempi e della prevedibilità dell'esito della decisione;

- In sostanza, per favorire – in maniera unilaterale ed ingiustificata - una parte straniera che non ha neppure stabilito una rappresentanza in Italia, si incide sul rapporto di una parte con il giudice naturale;

- pare quindi che il Legislatore nazionale non abbia sufficientemente valutato la portata e le conseguenze di questa disposizione, disposizione che potrebbe anche ipotizzare una violazione delle disposizioni costituzionali a presidio del diritto di difesa, tra cui il 24 Cost., 25 primo comma Cost. e 111 Cost., perché determina un ingiusto appesantimento, anche di costi di difesa, della posizione di soggetti giuridici ed operatori italiani;

- l'Associazione Italiana di Diritto Marittimo ha preso posizione contro la norma in oggetto ed al riguardo

IMPEGNA
la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo, ed in particolare presso il Ministro della Giustizia, e presso il Parlamento affinché l'articolo 80 del d.l. 69/2013 venga stralciato o quantomeno profondamente modificato alla luce delle gravi criticità esposte in questo documento.

Lorenzo Pellerano